



## **Impugnazione dei provvedimenti indifferibili ex art. 473 bis 15 c.p.c.: attesa la decisione della Corte di Cassazione sul rinvio pregiudiziale ex art 363 bis c.p.c.**

L'art. 473 bis 15 c.p.c., introdotto dal d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150 nel Titolo IV bis del Libro II del codice di procedura civile, ha introdotto la possibilità per il Presidente o per il giudice delegato della causa, in caso di pregiudizio imminente e irreparabile o quando la convocazione delle parti potrebbe pregiudicare l'attuazione dei provvedimenti, di adottare anche *inaudita altera parte* i provvedimenti indifferibili nell'interesse dei figli e delle parti, nei limiti delle domande da queste proposte.

Questi provvedimenti devono necessariamente essere confermati, modificati o revocati all'udienza all'uopo fissata entro 15 giorni successivi all'adozione del decreto provvisoriamente esecutivo e previa fissazione di un termine perentorio all'istante per la notifica alla controparte.

Nel quadro normativo sopra descritto, il Legislatore non ha previsto espressamente la possibilità di impugnare i provvedimenti adottati ai sensi del punto 15 del nuovo art. 473 bis nel contraddittorio differito, né l'ipotesi che il Giudice non provveda alla fissazione dell'udienza nei successivi quindici giorni all'adozione del decreto.

L'art. 473 bis 24 c.p.c. che disciplina le ipotesi di reclamo avanti la Corte d'Appello indicando esclusivamente i provvedimenti temporanei e urgenti di cui al primo comma dell'art. 473 bis 22 e non anche i provvedimenti indifferibili, sembrerebbe escluderne la possibilità di contestarne il contenuto.

Pur avendo un carattere cautelare e provvisorio, i provvedimenti c.d. indifferibili ben possono rappresentare un pericolo, qualora siano assunti in contrasto all'interesse del minore e/o delle parti, di talché la mancata previsione della reclamabilità degli stessi costituisce un *vulnus* normativo che ha spinto i Giudici del merito a sottoporre la

questione alla Suprema Corte per individuare il principio di diritto che possa chiarire il quesito giuridico: i provvedimenti ex art. 473 bis c.p.c. sono impugnabili?

La questione della reclamabilità dei provvedimenti indifferibili è in attesa di decisione: a seguito di rinvio pregiudiziale ex art. 363 *bis* c.p.c. presentato dal Tribunale per i Minorenni di Lecce, recante Rg 19676/2023, con ordinanza del 12/09/2023 con n. 86/2023, la Prima Sezione Civile della Corte di Cassazione è stata destinataria del provvedimento di assegnazione della richiesta, ritenuta ammissibile in quanto foriera di difficoltà interpretative oltre a potersi presentare in numerosi altri giudizi.

Il rinvio pregiudiziale, dunque, dovrà chiarire se i provvedimenti indifferibili siano reclamabili o meno, e, in caso di soluzione positiva, se competente a decidere sia la Corte d'Appello Sezione Famiglia e Minori oppure se la competenza spetti a un Collegio interno al Tribunale che li abbia adottati con esclusione del giudice che ha emesso il provvedimento reclamato.

La prima soluzione si fonda sulla ricostruzione sistematica delle norme del nuovo processo di famiglia e della necessaria impugnazione in quanto trattasi di provvedimenti che hanno ad oggetto diritti fondamentali.

La seconda impostazione ricondurrebbe la disciplina dell'impugnazione del provvedimento indifferibile nell'alveo della disciplina del procedimento cautelare uniforme ex art. 669 *bis* e ss. c.p.c.

La questione è di grande rilevanza considerata l'elevata casistica in cui si dovrà fare ricorso alla richiesta di provvedimenti indifferibili e della indiscutibile necessità che vi sia la possibilità di contestare i provvedimenti qualora non rispondenti agli interessi dei minori nonché delle parti.

Il vuoto normativo determina una situazione di incertezza che rischia di rendere inefficace uno strumento di intervento rapido e di protezione celere, del quale si sentiva estremo bisogno in tutti i casi in cui il pregiudizio per i minori è imminente e irreparabile. Tuttavia, non ci si può esimere dal ricordare che i diritti oggetto di questi provvedimenti sono diritti fondamentali della persona, costituzionalmente garantiti, e pertanto è necessario che vi sia chiarezza, garantendone così la tutela rigorosa.

Si tratta di provvedimenti, che possono essere assunti anche inaudita altera parte, che incidono sull'esercizio della responsabilità genitoriale, limitandola o in casi più gravi sospendola in attesa del giudizio di merito, potendo comportare in casi particolarmente gravi di pregiudizio per il minore anche un allontanamento di quest'ultimo dal proprio nucleo familiare.

In ragione della delicatezza e dell'importanza della questione, si attende a breve la decisione della Corte, rinviando ogni ulteriore commento a tale data.

Roma, 10/04/2024

Avv. Alessia Lombardi